



Associazione Culturale "PietraSonica"

Via Friuli n° 2 - 33100 UDINE - c.f./P.IVA: 02734670306 - mail: info@pietrasonica.com

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 09 (NOVE) del mese di FEBBRAIO dell'anno 2024 alle ore 20.30 in convocazione unica, presso la SEDE SOCIALE, in via FRIULI, 2 a UDINE, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei Soci dell'ASSOCIAZIONE CULTURALE "PIETRASONICA" convocata secondo quanto prescritto dall'articolo 8 dello Statuto in vigore per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Costituzione ufficio di presidenza dell'assemblea: nomina del presidente e del segretario;
2. Illustrazione, discussione e approvazione modifiche allo statuto vigente dell'Associazione per adeguamento normativo ai sensi del decreto legislativo 117/2017 - Enti del Terzo Settore e successive modifiche ed integrazioni, per l'iscrizione al RUNTS;
3. Varie ed eventuali.

Alle ore **20.45** il Presidente pro tempore dell'Associazione, **FEDERICO LONDERO**, porge il suo benvenuto ai presenti e procede con l'introduzione dei lavori assembleari. Chiede all'Assemblea se ci sono nominativi per la nomina di presidente dell'Assemblea: i presenti indicano all'unanimità la persona di **FEDERICO LONDERO**, quale Presidente dell'Assemblea. Il Segretario verbalizzatore viene nominato all'unanimità nella persona di **TOMMASO TOSONE**. Il Presidente dell'Assemblea constatata la presenza di **7 (SOCCI)** soci e di tutti i componenti il Consiglio Direttivo nelle persone dei signori **FEDERICO LONDERO** - Presidente, **TOMMASO TOSONE** - Vicepresidente, e dei Consiglieri, **CARLO PASSALACQUA**, **MARINA VIDOTTO**, **MORENO SANTO RANIERI**, **EZIO CALLIGARO** e, per delega, di **VALENTINA MEDEOSSI**, rilevato che i Soci regolarmente iscritti al momento sono numero **7 (SETTE)**, che i soci votanti sono complessivamente numero **7 (SETTE)** e che in base allo Statuto in vigore costituiscono la maggioranza qualificata sufficiente a rendere l'Assemblea valida ed atta a deliberare su quanto stabilito all'ordine del giorno riportato, comunica ai convenuti quanto segue:

- che si rende necessario dotarsi di un nuovo statuto conforme alle più recenti normative relative agli Enti del terzo Settore (Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117) per l'iscrizione al RUNTS
- che il Consiglio Direttivo nella seduta del **21/01/2024** ha già deliberato a favore in merito alla modifica dello Statuto.

Tutto ciò premesso, dà lettura del nuovo statuto (la cui bozza era stata consegnata in visione in precedenza a tutti i soci regolarmente iscritti) ed al termine dichiara aperta la discussione.

Intervengono alcuni soci chiedendo ulteriori illustrazioni sul contenuto di alcuni articoli del nuovo statuto ed il Presidente dell'Assemblea, con l'intervento del Segretario dell'Associazione, risponde esaurientemente alle domande. Al termine della discussione vengono recepite le indicazioni dell'Assemblea e le piccole integrazioni non sostanziali sono subito riportate nel testo e vengono riletti gli articoli così come modificati ed integrati, e infine il nuovo statuto, così come letto, viene portato all'approvazione dell'Assemblea.

Per votazione palese ad alzata di mano ed all'unanimità l'Assemblea approva il nuovo statuto che verrà assoggettato a registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Udine.

Non essendoci altri interventi, esauriti i punti all'ordine del giorno e non essendoci null'altro da deliberare, l'Assemblea straordinaria viene sciolta previa lettura ed approvazione del presente verbale alle ore **22.35**.

Il Presidente dell'Assemblea

Federico Londero

Il Segretario verbalizzatore

Tommaso Tosone



REGISTRATO a UDINE il

AL N°

Liquidati Euro

23/02/2024
426 SERIE 3 - PRIVATI N.A.

200,00

IL FUNZIONARIO

Biagio NAPPI

*Firma su delega del Direttore Provinciale
Paolo De Luca





ALLEGATO ALL'ATTO N°
REGISTRATO a UDINE il
SERIE C - PRIVATI N.A. -

426
23/02/2024



Statuto di Associazione di Promozione Sociale **Associazione PIETRASONICA APS**

ART. 1 - (Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore o CTS") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: Associazione PIETRASONICA APS, qui a seguire nel presente statuto denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Udine, in Via Friuli, n. 2. Possono essere istituite sedi secondarie su tutto il territorio nazionale ed internazionale. La variazione della sede legale all'interno dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria. L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - (Scopo, finalità e attività)

L'associazione è un soggetto di diritto privato costituito su base volontaria, non ha finalità di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione riunisce tutte le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che intendono operare attivamente al fine di promuovere la conoscenza e la comprensione della musica underground internazionale e lo svolgimento coordinato delle attività per la

promozione di band emergenti regionali, come anche di interesse nazionale ed internazionale, mediante l'organizzazione di eventi musicali su tutto il territorio regionale.

L'associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale.

Le attività di interesse generale che l'associazione ha come oggetto sociale sono:

- organizzare, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati e associazioni, iniziative e manifestazioni musicali pubbliche rivolte sia ai propri associati sia a tutti gli interessati;
- valorizzare, all'interno di tali manifestazioni, la musica underground locale, nazionale ed internazionale dando la possibilità a band emergenti regionali di esibirsi davanti ad un pubblico proveniente da tutto il territorio nazionale ed estero;
- creare incontri e situazioni di confronto tra giovani musicisti locali, e non solo, con professionisti internazionali;
- dare modo alle band emergenti regionali di esportare maggiormente le proprie opere, collaborando con altre associazioni ed enti operanti nel settore (etichette discografiche, booking agencies);
- sensibilizzare i partecipanti nei confronti della musica d'autore, in particolare creando interesse nelle nuove generazioni;
- contrastare le discriminazioni e promuovere la socialità attraverso la musica tra le persone anche di lingue e culture differenti;
- creare interesse e quindi istruire le nuove generazioni nella creazione ed organizzazione di manifestazioni, che comprendano i punti sopra elencati, attraverso il volontariato;
- promuovere iniziative di solidarietà sociale, interventi di riqualificazione urbana e laboratori creativo-relazionali destinati anche alle persone in situazione di disagio e di emarginazione sociale;
- promuovere iniziative nel campo delle tematiche sociali ed ambientali di attualità attraverso ogni modalità ritenuta opportuna al fine di stimolarne la partecipazione attiva della cittadinanza;
- perseguire finalità di solidarietà sociale nella promozione della cultura e della musica;
- sviluppare il senso dell'accoglienza nei confronti dei visitatori e degli ospiti e la conoscenza globale del territorio di competenza;
- aprire e gestire circoli per gli associati;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per il raggiungimento dei fini sociali sopra riportati e nel senso più ampio.

Tali attività si identificano nelle seguenti attività di interesse generale previste dall'articolo 5 del CTS:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d) del CTS);

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f) del CTS);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera i) del CTS);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso (ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera k) del CTS);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera z) del CTS).

L'associazione non pone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con gli associati, con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 - (Ammissione e numero degli associati)

Gli associati si distinguono in:

- a) associati ordinari; sono associati ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Organo di amministrazione.
- b) associati sostenitori; sono associati sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.
- c) associati onorari; sono associati onorari coloro che vengono denominati tali dall'Assemblea, su proposta dell'Organo di amministrazione, per particolari meriti acquisiti nella vita dell'associazione.
- d) associati fondatori; sono associati fondatori i firmatari dell'atto costitutivo e in questo modo viene loro riconosciuto il merito della fondazione dell'associazione.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Possono essere iscritti come associati tutti i residenti nel Comune e altresì coloro che per motivazioni varie sono interessati all'attività dell'associazione.

Il numero degli associati non potrà mai essere inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale. Se il numero diviene inferiore a sette si dovrà provvedere, entro un anno, a integrare il numero degli associati. Il numero degli altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro associati non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale.

È prevista espressamente l'assenza di limiti e discriminazioni nell'accesso e partecipazione alla vita associativa secondo quanto disposto dall'articolo 35, comma 3, del CTS.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici ed eventualmente indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Può fare richiesta di essere ammesso come associato anche un minorenni, in tal caso la richiesta dovrà essere sottoscritta ed approvata da chi ne esercita la patria potestà.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 - (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e, solamente se maggiorenni, anche di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- non operare in concorrenza con l'attività e le finalità statutarie dell'associazione.

ART. 5 - (Perdita della qualifica di associato o recesso)



La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, oppure per morosità (quando per 2 anni consecutivi non viene versata la quota associativa), oppure per perdita dei requisiti necessari all'ammissione può essere escluso dall'associazione mediante apposita deliberazione dell'Organo di amministrazione con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata

adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 - (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- il Presidente e il Vicepresidente;
- l'Organo di controllo, se e quando nominato secondo quanto previsto a norma di legge.

ART. 7 - (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno trenta giorni dalla data di convocazione dell'Assemblea stessa, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare al massimo altri due associati. Tutti gli associati maggiorenni hanno diritto di voto in Assemblea.

La convocazione dell'Assemblea, viene indetta dal Presidente, previa deliberazione dell'Organo di amministrazione che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno. La convocazione avviene mediante comunicazione contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, almeno dieci giorni prima della data fissata. La comunicazione può essere fatta mediante pubblica affissione e/o mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta ordinaria e/o elettronica e/o a mezzo di servizi di messaggistica ai recapiti risultanti dal libro degli associati.

L'Assemblea è valida in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda

convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega, e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- elegge il Presidente, il Vicepresidente ed assegna le cariche di Tesoriere e di Segretario;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera in merito a ricorsi a seguito di rigetto di domanda di ammissione di un associato;
- delibera lo scioglimento dell'associazione;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera su altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci di esercizio deve essere convocata entro il 30 aprile di ogni anno.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati, in proprio o per delega, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati, in proprio o per delega.

Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, consultabile da tutti gli associati presso la sede sociale.

ART. 8 - (Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- proporre modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione delibera annualmente l'importo della quota sociale.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero dispari di componenti fra 5 (cinque) e 7 (sette) componenti, eletti dall'Assemblea per la durata di 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche, aventi maggiore età, associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Le cariche di amministratori sono gratuite.

Le cariche all'interno dell'Organo di amministrazione sono assegnate dall'Assemblea la quale designa il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere (compito del Tesoriere è seguire i movimenti contabili dell'associazione e le relative registrazioni). L'Assemblea può designare all'interno dell'Organo di amministrazione oppure rivolgendosi ad una persona esterna il Segretario, i cui compiti saranno decisi dal Presidente e dall'Organo di amministrazione. Il Segretario potrà essere retribuito secondo le prescrizioni di legge vigenti, previa approvazione da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'Organo di amministrazione si riunisce ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente e almeno tre volte all'anno oppure a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei componenti.

I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata possono essere dichiarati decaduti con deliberazione dell'Organo di amministrazione, il quale provvede alla surroga dei medesimi come previsto nel successivo capoverso.

In caso di vacanza per qualsiasi motivo si procederà come segue: i consiglieri mancanti saranno sostituiti con gli associati che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente gli eletti; se non vi fossero più associati da utilizzare per la surroga, potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione dell'Organo di amministrazione, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza degli associati nell'Organo di amministrazione sia contemporanea e riguardi la metà più uno degli associati, l'intero Organo di amministrazione sarà considerato decaduto e il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Organo di amministrazione.

L'Organo di amministrazione decade se l'Assemblea degli associati non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario: in questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi dell'Assemblea in cui non è stato approvato il rendiconto, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Organo di amministrazione.

Possono partecipare alle sedute dell'Organo di amministrazione, su invito e senza diritto di voto, un rappresentante del Comune e rappresentanti di organizzazioni e associazioni locali che svolgano attività o realizzino iniziative che interessino la località.

Delle riunioni dell'Organo di amministrazione deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal verbalizzante e approvato di volta in volta dall'Organo di amministrazione stesso, consultabile da tutti gli associati presso la sede sociale.

ART. 9 - (Presidente e Vicepresidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente e il Vicepresidente sono nominati dall'Assemblea.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questi ultimi in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Le cariche di Presidente e di Vicepresidente sono gratuite.

ART. 10 - (Organo di controllo)

La nomina dell'Organo di controllo da parte dell'Assemblea degli associati, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi i limiti previsti dall'articolo 30 del CTS. Ai componenti l'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I suoi componenti devono essere scelti tra i soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 - (Patrimonio)

Ai sensi dell'articolo 8 del CTS, il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 12 - (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 11, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'articolo 8 comma 1 del CTS.

ART. 13 - (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi dall'erogazione di servizi e prestazioni, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del CTS.

Agli enti del Terzo settore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 79 del CTS, nonché le norme del titolo II del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto compatibili.

ART. 14 - (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 15 - (Bilancio sociale e informativa sociale)

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 16 - (Libri)

Oltre alle scritture contabili previste negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del Codice del Terzo settore, l'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, qualora nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta all'Organo di amministrazione che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 giorni. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.

ART. 17 - (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 18 - (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 19 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20 - (Partecipazione a Enti, Consorzi, Comitati o Associazioni)

L'associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei propri compiti, può partecipare o aderire a qualsiasi Ente, Consorzio, Comitato o altra Associazione.

ART. 21 - (Incompatibilità)

Le cariche di Presidente e Vicepresidente della associazione sono incompatibili con cariche elettive in pubbliche amministrazioni (enti locali) o in partiti e movimenti politici.

ART. 22 - (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo settore e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART. 23 - (Norma transitoria)

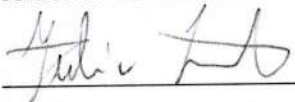
L'uso formale dell'acronimo APS previsto nella denominazione sociale Associazione PIETRASONICA APS è subordinato all'iscrizione dell'Associazione al RUNTS ed acquista efficacia automatica successivamente all'iscrizione al registro.

L'efficacia dell'inserimento nella denominazione dell'Associazione dell'acronimo "APS", nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di "APS", "associazione di promozione sociale", sono sospensivamente condizionati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del RUNTS.

Nota a margine: Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria convocata in data 09/02/2024, è sottoscritto in ognuna delle sue 7 (SETTE) pagine dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario dell'Assemblea e verbalizzatore.

Va a modificare lo Statuto in essere, approvato in Assemblea in data 13/02/2013 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate-Ufficio di Udine in data 28/03/2013 al n. 416 serie. 3.

Il Presidente dell'Assemblea Straordinaria

Sig. 

Il Segretario dell'Assemblea Straordinaria e verbalizzatore

Sig. 

